

Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto
AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



DELIBERAZIONE

n. 19

del 13-1-2021

O G G E T T O

Rinnovo del contratto con il Centro di Medicina S.p.a, struttura chirurgica extraospedaliera: periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2022.

Proponente: Direzione Amministrativa di Ospedale - (DAO)
Anno Proposta: 2021
Numero Proposta: 42

Il Direttore della U.O.C. Direzione Amministrativa di Ospedale riferisce che:

“Con delibera n. 727 del 24/12/2010 la scrivente Azienda U.L.SS. ha provveduto ad approvare il modello di disciplinare secondo lo schema tipo regionale ex D.G.R.V. 25/02/2005 n. 549 finalizzato alla stipula di uno specifico accordo con alcune Strutture Sanitarie Private che, così come previsto dalla normativa regionale (Legge Regionale n. 22/2002, D.G.R.V. 06/08/2004 n. 2501 e s.m.i.) sono state classificate quali “*strutture extraospedaliere di chirurgia*”.

La “struttura extraospedaliere di chirurgia” descritte dalla normativa regionale quali “*strutture ambulatoriali dotate di sala operatoria*” garantisce l’effettuazione di procedure diagnostiche invasive e chirurgiche praticabili senza ricovero individuate specificatamente nell’elenco di cui Allegato 2 della D.G.R.V. 549/2005; la reperibilità di un medico per la gestione di eventuali complicanze nelle 24 ore successive alla procedura chirurgica; il trasferimento tempestivo del paziente in idonea struttura di ricovero per acuti, in caso di complicazioni e/o evoluzioni che richiedono il ricovero.

La struttura sanitaria, così definita, deve:

- perfezionare un accordo avente ad oggetto il trasferimento tempestivo del paziente in idonea struttura di ricovero per acuti in caso di necessità;
- perfezionare un accordo che consenta alla struttura sanitaria, per il tramite del proprio Medico anestesista, l’accesso ai farmaci di categoria H necessari all’anestesia.

A tal fine, una volta perfezionato con la delibera aziendale sopracitata il modello da adottare per la sottoscrizione di accordi con tutte le Strutture Chirurgiche Extraospedaliere insistenti nel territorio dell’Azienda U.L.SS., dall’anno 2010 tale modello è stato adottato uniformemente.

Con nota del 30 novembre 2020, agli atti, il Centro di Medicina S.p.A., con sede legale a Villorba (TV) in Viale della Repubblica 10B, ha chiesto il rinnovo dell’accordo in argomento per la struttura sanitaria privata non accreditata sita a Vicenza in via S. Quasimodo 55.

Sulla richiesta, sentiti per competenza, hanno espresso parere favorevole per un rinnovo biennale, i Direttori dell’U.O.C. Farmacia Ospedaliera Distretto Est, dell’U.O.C. di Assistenza Farmaceutica Territoriale Distretti Est/ Ovest e della Direzione della Centrale Operativa SUEM;

In ragione di quanto esposto, si propone di approvare il rinnovo biennale del contratto in argomento tra l’Azienda U.L.SS. n. 8 “Berica” ed il Centro di Medicina S.p.A. per la struttura sanitaria privata non accreditata sita a Vicenza in via S. Quasimodo 55, alle medesime condizioni degli anni precedenti, per il periodo decorrente dal 01/01/2021 al 31/12/2022, così come precisato nel contratto allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale”.

Per la disponibilità all’accoglimento dei pazienti presso l’Ospedale di Vicenza, la Struttura riconoscerà all’U.L.SS. la somma forfetaria annua di € 6.000,00= (seimila), da versarsi in due tranche distinte, previa emissione di regolari fatture da parte dell’U.L.SS..

Il medesimo Direttore ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di approvare, per quanto in premessa esposto e qui integralmente richiamato, il rinnovo del contratto, per il periodo decorrente dal 01/01/2021 al 31/12/2022, con il Centro di Medicina S.p.A. per la struttura sanitaria privata non accreditata sita a Vicenza in via S. Quasimodo 55, Struttura Extraospedaliera di Chirurgia, alle condizioni e con le modalità descritte nel disciplinare allegato, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2. di dare atto che la somma forfetaria annua prevista per il rinnovo del contratto, pari ad € 6.000,00= (seimila) - da versarsi in due tranches distinte - troverà riferimento nel Bilancio Sanitario degli anni 2021 e 2022 al conto 5107000110;
3. di incaricare la Direzione Amministrativa di Ospedale, l'U.O.C. Farmacia Ospedaliera Distretto Est, l'U.O.C. di Assistenza Farmaceutica Territoriale Distretti Est/ Ovest e la Direzione della Centrale Operativa SUEM di adempiere, per la parte di propria competenza, agli atti consequenziali inerente il contratto in argomento;
4. di pubblicare la presente all'Albo dell'Ente e nel sito internet aziendale alla pagina "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(App.to Dr. Tiziano Zenere)

Il Direttore Sanitario
(App.to Dr. Salvatore Barra)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(App.to Dr. Giampaolo Stopazzolo)

IL COMMISSARIO
(F.to digitalmente Giovanni Pavesi)

Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione.

Il presente atto è **proposto per la pubblicazione** in data 14-1-2021 all'Albo on-line dell'Azienda con le seguenti modalità:

Oggetto e contenuto

Copia del presente atto viene inviato in data 14-1-2021 al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5, L.R. 14.9.1994, n. 56).

IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI
DELL'UOC AFFARI GENERALI

	RINNOVO DEL CONTRATTO PER L'ACCESSO IN OSPEDALE DEI	
	PAZIENTI OPERATI PRESSO STRUTTURA EXTRAOSPEDALIERA DI	
	CHIRURGIA	
	TRA	
	l'Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica" , di seguito denominata anche "U.L.SS.", con sede	
	e domicilio fiscale in Vicenza, Via Rodolfi, 37 - codice fiscale e partita IVA n.	
	02441500242, rappresentata dal Commissario dr. Giovanni Pavesi, (nato a Verona il	
	10/07/1961 Cod. Fisc. PVS GNN 61L10 L781D),	
	E	
	il Centro di Medicina S.p.A. , di seguito denominato anche "Struttura", con sede	
	legale in Viale della Repubblica 10/B - 31050 Villorba (TV) - partita IVA	
	03438220265 nella persona del legale rappresentante, Sig.ra Francesca Piacentini,	
	(nata a Treviso il 23/07/1955 Cod. Fisc. PCN FNC 55L63 L407U) per la struttura	
	sanitaria privata non accreditata di Vicenza con sede in via S. Quasimodo 55,	
	PREMESSO CHE	
	➤ con delibera n. 727 del 24.12.2010 questa Azienda U.L.SS. ha provveduto ad	
	approvare il modello di disciplinare finalizzato alla stipula di uno specifico	
	accordo con alcune Strutture Sanitarie Private che, così come previsto dalla	
	normativa regionale (Legge Regionale n. 22/2002, D.G.R.V. 06.08.2004 n. 2501	
	e D.G.R.V. 25.02.2005 n. 549) sono state classificate quali "strutture	
	extraospedaliere di chirurgia";	
	➤ le strutture in argomento, descritte dalla normativa regionale quali " <i>strutture</i>	
	<i>ambulatoriali dotate di sala operatoria</i> " garantiscono:	
	• l'effettuazione di procedure diagnostiche invasive e chirurgiche praticabili	
	senza ricovero individuate specificatamente nell'elenco di cui Allegato 2	

	della D.G.R.V. 549/2005;	
	<ul style="list-style-type: none"> • la reperibilità di un medico per la gestione di eventuali complicanze nelle 24 	
	ore successive alla procedura chirurgica;	
	<ul style="list-style-type: none"> • il trasferimento tempestivo del paziente in idonea struttura di ricovero per 	
	acuti, in caso di complicazioni e/o evoluzioni che richiedono il ricovero;	
	<ul style="list-style-type: none"> • l'accesso, per il tramite del proprio Medico anestesista, ai farmaci di 	
	categoria H necessari per l'anestesia.	
	Con nota del 30 novembre 2020 il Centro di Medicina S.p.a., ha chiesto il rinnovo	
	dell'accordo in argomento per la propria struttura sanitaria privata non accreditata di	
	Vicenza con sede in via S. Quasimodo 55, posto che la normativa regionale impone	
	alle strutture extraospedaliere di chirurgia di agire previo formalizzato accordo di	
	disponibilità con una struttura di ricovero per acuti di riferimento che consenta, da	
	un lato, il trasferimento organizzato di quei pazienti che manifestano	
	complicazioni/evoluzioni che necessitano di ricovero e, dall'altro, l'accesso ai	
	farmaci di categoria H per la somministrazione dell'anestesia.	
	TUTTO CIO' PREMESSO	
	SI CONTRATTA E SI STIPULA QUANTO SEGUE	
	Articolo 1 - Pronto Ricovero	
	Il presente contratto ha lo scopo di garantire al paziente la prosecuzione	
	dell'assistenza sanitaria nei casi in cui, entro le 24 ore successive all'intervento, sia	
	necessario prolungare l'osservazione per sopravvenute complicanze che non	
	rendono possibile il rientro del paziente al domicilio, ovvero nel caso in cui lo stesso	
	fosse già rientrato e necessari, entro tale arco temporale, di ulteriori cure collegate	
	all'intervento stesso. Il trasferimento del paziente dalla Struttura all'Ospedale di	
	Vicenza deve avvenire secondo le modalità e nei termini indicati nel protocollo	

	allegato quale parte integrante ed essenziale del presente accordo (Allegato 1_1).	
	La Struttura dovrà assicurare, sia nel caso in cui il paziente si trovi ancora presso la	
	stessa sia nel caso il paziente sia già rientrato a domicilio, l'organizzazione del	
	trasferimento, assicurando la presenza di un proprio Medico nella fase di	
	stabilizzazione ed un'adeguata assistenza sanitaria nella fase del trasporto	
	all'Ospedale di Vicenza. Il predetto Medico rimarrà comunque a disposizione dei	
	collegi ospedalieri per le necessità del caso.	
	Articolo 2– Aspetti economici	
	1. Per la disponibilità all'accoglimento dei pazienti presso l'Ospedale di Vicenza,	
	la Struttura riconoscerà all'U.L.S.S. la <u>somma forfetaria annua</u> di € 6.000,00=	
	(seimila) da versarsi in due tranches: la prima alla sottoscrizione del presente	
	accordo, la seconda entro il mese di gennaio 2022 previa emissione di regolari	
	fatture da parte dell'U.L.S.S.. Il pagamento dovrà essere effettuato mediante c/c	
	bancario c/o Unicredit Banca S.p.A. – Via Cesare Battisti – 36100 Vicenza – codice	
	IBAN IT/24/F/02008/11820/000003495321.	
	Resta inteso tra le Parti che il mancato pagamento entro il termine in essa indicato,	
	comporterà la risoluzione di diritto del presente accordo ai sensi dell'art. 1456 c.c..	
	2. In caso di ricovero e/o di erogazione di prestazioni ambulatoriali la Struttura	
	pagherà l'intera tariffa del DRG prodotto o le tariffe vigenti al momento della loro	
	erogazione e previste dal Nomenclatore Tariffario Regionale per le prestazioni	
	specialistiche ambulatoriali, nella colonna titolata “remunerazione soggetti	
	erogatori”.	
	Articolo 3 - Farmaci di Fascia H	
	L'U.L.S.S. consente alla Struttura di accedere, tramite il proprio Medico anestesista,	
	ovvero tramite il proprio Direttore Sanitario, ai farmaci di fascia H per la	

	somministrazione dell'anestesia inclusi nel Prontuario Terapeutico Aziendale	
	adottato dall'Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica".	
	La Struttura a tal fine dichiara di possedere detti requisiti minimi:	
	- magazzino per farmaci e dispositivi medici e presidi medico-chirurgici;	
	- vano blindato e/o armadio antiscasso per la conservazione degli stupefacenti;	
	- arredi ed attrezzature per lo stoccaggio e conservazione dei medicinali, dei	
	dispositivi medici e altri materiali di competenza.	
	La Struttura individua il Responsabile del proprio armadio farmaceutico nella	
	persona del proprio Direttore Sanitario pro-tempore.	
	Le richieste di farmaci compilate dalla Struttura dovranno riportare il seguente	
	codice di magazzino attribuito al Centro di Medicina di Vicenza S.r.l.: CDC 948040 .	
	Ai fini dell'individuazione delle singole responsabilità nei vari momenti di	
	trasferimento ed utilizzo dei farmaci anestetici di fascia H per la somministrazione	
	dell'anestesia da parte dell'anestesista dovrà essere utilizzata la modulistica ed il	
	registro sotto riportati:	
	<ul style="list-style-type: none"> • modulo "buono prelievo medicinali" da utilizzarsi per la richiesta degli anestetici non stupefacenti; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • bollettario numerato per l'approvvigionamento di stupefacenti (D.P.R. 309/1990); 	
	<ul style="list-style-type: none"> • registro carico e scarico stupefacenti firmato dal Direttore Sanitario dell'U.L.SS. o suo delegato. 	
	L'attività di vigilanza sulla gestione dei farmaci ed in particolare sui farmaci	
	stupefacenti e sui farmaci di fascia H per la somministrazione dell'anestesia presso	
	la Struttura è assicurato dall' U.O.C. di Assistenza Farmaceutica Territoriale	
	Distretto Est e Distretto Ovest dell'U.L.SS. secondo la prassi e gli accordi interni	
	aziendali dell'U.L.SS..	

	La modulistica ed il registro saranno forniti dall'U.O.C. Farmacia Ospedaliera	
	Distretto Est dell'U.L.SS. alla Struttura che dovrà sorvegliare sulla regolare tenuta	
	dei medesimi tramite il proprio Direttore Sanitario.	
	L'U.O.C. Farmacia Ospedaliera Distretto Est dell'U.L.SS. provvederà, con	
	cadenza trimestrale, a trasmettere alla Direzione Amministrativa di Ospedale	
	l'elenco dei farmaci di fascia H, con relativo costo comprensivo di I.V.A., forniti alla	
	Struttura.	
	La Direzione Amministrativa di Ospedale provvederà, quindi, con cadenza	
	trimestrale a fatturare alla Struttura la fornitura di cui sopra al costo di acquisto dei	
	farmaci ceduti incrementato della percentuale del 5 % per la remunerazione dei costi	
	di gestione con assoggettamento all'I.V.A. dovuta per norma che andranno ad	
	implementare il fondo di reparto dell'U.O.C. Farmacia Ospedaliera distretto Est.	
	Articolo 4 - Responsabilità	
	La Struttura dichiara, sotto la propria responsabilità, di possedere i requisiti	
	strutturali, impiantistici e organizzativi minimi di cui all'Allegato 1 della D.G.R.V.	
	549/2005 e di erogare le prestazioni rientranti nei Livelli Essenziali di Assistenza di	
	cui all'Allegato 2 della stessa.	
	La Struttura, titolare dell'erogazione delle prestazioni, risponde civilmente nei	
	confronti dei pazienti per gli eventuali danni ad essi cagionati nell'espletamento	
	delle proprie attività.	
	Spetta alla Struttura l'onere di prelevare i farmaci di fascia H per la	
	somministrazione dell'anestesia inclusi nel Prontuario Terapeutico Aziendale	
	adottato dall'Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica". Dal momento della consegna dei	
	farmaci forniti, ricadono sulla Struttura richiedente le eventuali responsabilità	
	connesse alla corretta conservazione, preparazione e somministrazione degli stessi,	

	secondo la normativa vigente, anche con riguardo all'obbligo di segnalazione di	
	eventuali eventi avversi che dovessero verificarsi in conseguenza dell'utilizzo degli	
	stessi	
	L'U.L.SS. resterà in ogni caso estranea a qualsiasi vertenza che dovesse insorgere	
	con i pazienti in relazione allo svolgimento della predetta attività. La Struttura	
	provvede a stipulare apposita polizza assicurativa o, comunque, a dotarsi di	
	analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi (R.C.T.). La Struttura	
	dichiara inoltre di aver adottato tutte le misure idonee per la protezione della salute e	
	per la sicurezza dei lavoratori, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 81/2008 e	
	s.m.i.	
	Articolo 5 - Trattamento dei dati e nomina a Responsabile esterno del	
	trattamento ex art. 28 Regolamento (UE) 2016/679	
	Con riferimento al D.Lgs n. 196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei	
	dati personali” e al nuovo Regolamento (UE) 2016/679 del parlamento Europeo e	
	del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con	
	riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali, destinato alla	
	diretta applicazione in tutti gli Stati membri dell'Unione Europea a decorrere dal 25	
	maggio 2018, il “ Titolare ” del trattamento dei dati relativi ai pazienti è la Struttura.	
	La Struttura nomina l'U.L.SS. n. 8 “ Responsabile esterno del trattamento dei dati	
	personali ”, anche sensibili, raccolti nell'espletamento delle attività prestate ai sensi	
	del presente contratto, nei limiti strettamente necessari allo svolgimento delle attività	
	oggetto del presente accordo, entro comunque i fini istituzionali dell'U.L.SS. n. 8 e	
	nel rispetto della precitata normativa in materia”.	
	L'U.L.SS. n. 8, nella qualità sopra descritta, si impegna, in particolare, ad operare	
	nel continuativo rispetto dei principi posti dall'art. 11 del D.Lgs. 196/2003 in merito	

	all'esigenza di correttezza, liceità, esattezza, pertinenza e completezza del	
	trattamento medesimo; a mantenere la più completa riservatezza sui dati trattati e	
	sulla tipologia di trattamento effettuata; conservare i dati per un periodo non	
	superiore a quello necessario per gli scopi del trattamento.	
	Restano in capo al Titolare del Trattamento dei dati personali, la Struttura, gli	
	obblighi di informazione ed acquisizione del consenso verificando scrupolosamente	
	le singole fattispecie in modo da garantire la regolare esecuzione delle procedure	
	previste dagli articoli di legge che regolamentano tali obblighi e, infine, garantire	
	agli interessati l'effettivo esercizio dei diritti previsti dal Titolo II del D.Lgs.	
	196/2003.	
	Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni generali	
	vigenti in materia di protezione dei dati personali.	
	Articolo 6 – Durata	
	Il presente accordo ha validità biennale dal 01/01/2021 al 31/12/2022 e potrà essere	
	rinnovato in seguito ad accordi scritti fra le Parti qualora risulti compatibile con	
	l'organizzazione dell'U.L.SS.. Non è previsto il rinnovo tacito.	
	Articolo 7 – Inadempimento e recesso	
	Nell'ipotesi di inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti dalle parti in	
	attuazione del presente contratto si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 1453	
	e seguenti del Codice Civile. Le parti si riservano comunque la facoltà di recedere,	
	anche unilateralmente, dal presente contratto prima della scadenza, con preavviso di	
	almeno 30 giorni da comunicarsi con posta certificata PEC. In tal caso la somma	
	forfetaria annua versata sarà comunque interamente trattenuta dall'U.L.SS..	
	Articolo 8 - Foro competente	
	Le Parti concordano nel definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa	

	scaturire dall'esecuzione del presente contratto. In caso contrario per qualunque	
	controversia derivante dal presente contratto è esclusivamente competente il Foro di	
	Vicenza.	
	Articolo 9 - Clausole finali	
	Per quanto non previsto nel presente accordo e nel protocollo allegato si fa	
	riferimento alla D.G.R.V. n. 549 del 25/02/2005 ed alla nota regionale 04/08/2005	
	prot. n. 559112.	
	Articolo 10 - Registrazione ed imposta di bollo	
	Il presente contratto:	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ è soggetto ad imposta di bollo a carico della Struttura, ai sensi dell'art. 2, 	
	allegato A del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642;	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5°, 2° comma del 	
	D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 ed in tal caso le spese di registrazione sono a	
	carico della parte richiedente.	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis della L. 	
	241/1990 e s.m.i..	
	Articolo 11 – Norma di rinvio	
	Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si richiamano le	
	vigenti norme di legge e del codice civile nonché le norme regolamentari aziendali	
	in materia.	
	Letto, confermato e sottoscritto.	
	Li _____	
	per il Centro di Medicina S.p.A. per l'Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica"	
	IL LEGALE RAPPRESENTANTE IL COMMISSARIO	

(Francesca Piacentini)

(Giovanni Pavesi)

Si approva specificatamente ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del codice civile l'art. 4 "Responsabilità".

Letto, approvato e sottoscritto.

per il Centro di Medicina S.p.A.

per l'Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica"

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

IL COMMISSARIO

(Francesca Piacentini)

(Giovanni Pavesi)

**PROTOCOLLO
PER L'ACCOGLIMENTO IN OSPEDALE
DEI PAZIENTI OPERATI
presso la
STRUTTURA EXTRAOSPEDALIERA DI CHIRURGIA**

- Nel caso in cui un paziente sottoposto ad intervento necessiti di ricovero, entro le 48 ore successive all'intervento, sia nel caso in cui il paziente si trovi ancora presso lo stesso poliambulatorio sia nel caso in cui il paziente sia già rientrato a domicilio, la struttura chirurgica inviante attraverso il proprio personale medico provvederà a:
1. compilare in duplice copia la proposta/richiesta di ricovero/indagini diagnostiche alla quale sarà unita la documentazione clinica del paziente;
 2. organizzare il trasferimento del paziente presso il Servizio di Pronto Soccorso dell'Ospedale di Vicenza;
 3. assicurare l'assistenza medica al paziente durante il trasporto all'Ospedale.
- Nota Bene: per il trasferimento la struttura extraospedaliera di chirurgia si avvarrà di mezzi diversi da quelli del SUEM 118 (fatti salvi i casi di emergenza indifferibile - in ogni caso il Medico della struttura che accompagna il/la paziente dovrà rientrare presso la struttura mediante mezzi personali o della struttura stessa) come disposto dalla normativa regionale in materia.*
- Il paziente sarà accolto e seguito secondo le procedure attualmente in essere presso il Servizio di Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di Vicenza.

PROPOSTA ULTERIORI ACCERTAMENTI o RICOVERO

nell'ambito dell'accordo tra l'Azienda U.L.SS. n. 6 "Vicenza" e

_____ (indicare la denominazione della Struttura Chirurgica inviante)

Al Pronto Soccorso

**Alla Direzione Medica
Presidio Ospedaliero di Vicenza**

COGNOME

NOME

COMUNE DI NASCITA

DATA DI NASCITA

--	--	--	--	--	--	--	--

*TELEFONO

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

COMUNE DI RESIDENZA

VIA

N°

DOMICILIO (se diverso dalla residenza)

VIA

N°

TESSERA SANITARIA

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

DESCRIZIONE INTERVENTO SUBITO:

ORA INTERVENTO: _____

REAZIONE AVVERSA:

MOTIVO PROPOSTA O RICOVERO (Diagnosi Clinica)

Vicenza, li _____

Ora _____

TIMBRO E FIRMA DEL MEDICO

Allegati: Documentazione clinica